

**SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010
242^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VIZZINI comunica che sono stati presentati 66 subemendamenti all'emendamento 1.1000 dei senatori Boschetto ed altri: le proposte di modifica sono pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2180

Art. 1

1.1000/1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1.

1.1000/2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 2.

1.1000/3

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma possono deliberare a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica.

2. Contro la deliberazione, un decimo dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.1000/4

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma, possono deliberare a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica.

2. Contro la deliberazione, un quarto dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.1000/5

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma, possono deliberare a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica».

1.1000/8

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma, possono deliberare a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica. Il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o questa non sia stata votata dalla maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti o siano trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

1.1000/7

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il

Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma, possono deliberare a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica. Il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o questa non sia stata votata dalla maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti o siano trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

1.1000/6

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione. In tale caso, l'autorità giudiziaria, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel presente comma, possono deliberare a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti la sospensione del processo per l'intera durata della carica».

1.1000/9

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «Al di fuori dei casi previsti»: con le seguenti: «Salvo quanto previsto».

1.1000/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire le parole: «dagli articoli 90 e», con le parole: «dall'articolo», sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica e», inserire dopo la parola: «anche», la parola: «se», inserire dopo le parole: «fatti antecedenti l'associazione della carica», la parola: «non», sopprimere le parole: «secondo le disposizioni della presente legge costituzionale».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.1000/11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 90 e 96 della Costituzione,» con le seguenti: «dall'articolo 96,», e sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o».

Conseguentemente, sostituire il titolo ivi richiamato con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi nei quali è imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri».

1.1000/12

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.1000/13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica e».

Conseguentemente,

– al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o»;

– al capoverso: «Conseguentemente», sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica e».

1.1000/14

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, anche relativi a fatti antecedenti all'assunzione della carica,».

1.1000/15

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica».

1.1000/16

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica», con le seguenti: «eccettuati i processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale».

1.1000/17

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «anche relativi a fatti antecedenti», con le seguenti: «, limitatamente ai fatti commessi successivamente».

1.1000/18

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione».

1.1000/19

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, del codice di procedura penale.».

1.1000/20

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai processi per reati commessi dopo l'assunzione della carica o della funzione».

1.1000/21

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere disposta la sospensione nei confronti di un imputato che abbia già usufruito di una precedente sospensione del processo ai sensi della presente legge o abbia beneficiato del rinvio di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51.».

1.1000/22

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

Conseguentemente,

- al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

- sopprimere il comma 4.

1.1000/23

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Non possono essere sospesi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407, comma 2, del codice di procedura penale.».

1.1000/24

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
All'emendamento 1.1000, al comma 2 sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o», dopo le parole: «del Presidente del Consiglio» sostituire le parole da: «e ne dà immediato avviso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il processo non è sospeso».

Consequentemente sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.

1.1000/25

D'ALIA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «o del Presidente del Consiglio dei ministri» e sostituire le parole: «Entro i dieci giorni successivi all'avviso» con le seguenti: «In ogni momento»;

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, può chiedere la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, ovvero al Senato della Repubblica se non parlamentare, per la decisione sulla sospensione del processo. Quando l'azione penale è già stata esercitata, l'imputato, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, per la decisione sulla sospensione del processo. Ricevuta la richiesta dell'imputato, il giudice sospende immediatamente il processo e trasmette gli atti alla Camera competente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'imputato. La Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, decidono sulla sospensione del processo a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il voto sfavorevole sulla richiesta di sospensione equivale ad un voto di sfiducia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 della Costituzione. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuta la decisione di sospensione, il processo riprende, fatta salva la delibera di sospensione che intervenga successivamente. In ogni momento l'imputato può comunicare all'autorità giudiziaria la sua rinuncia alla sospensione del processo;

2-ter. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso. In particolare, la sospensione non può comunque essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, nel corso della medesima o di precedente legislatura, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono».

1.1000/26

D'ALIA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «o del Presidente del Consiglio dei ministri».

Consequentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, può chiedere la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, ovvero al Senato della Repubblica se non parlamentare, per la decisione sulla sospensione del processo. Quando l'azione penale è già stata esercitata, l'imputato, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, per la decisione sulla sospensione del processo. Ricevuta la richiesta dell'imputato, il giudice sospende immediatamente il processo e trasmette gli atti alla Camera competente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'imputato. La Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, decidono sulla sospensione del processo a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il voto sfavorevole sulla richiesta di sospensione equivale ad un voto di sfiducia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 della Costituzione. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuta la decisione di sospensione, il processo riprende, fatta salva la delibera di sospensione che intervenga successivamente. In ogni momento l'imputato può comunicare all'autorità giudiziaria la sua rinuncia alla sospensione del processo».

1.1000/27

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000 al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Entro i dieci giorni successivi all'avviso» con le seguenti: «In qualsiasi momento l'imputato può rinunciare alla sospensione con effetto immediato dandone comunicazione al giudice».

1.1000/29

D'ALIA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Entro i dieci giorni successivi all'avviso» con le seguenti: «In ogni momento».

1.1000/30

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

al terzo periodo, dopo la parola: «comunicare», inserire le seguenti: «con atto non revocabile»;

aggiungere in fine il seguente periodo: «In tal caso il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata non oltre venti giorni».

1.1000/31

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se alla sospensione si oppongono motivatamente altre parti processuali, la sospensione non opera. In ogni caso, non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».

1.1000/32

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non si può procedere a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale e per procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato. La sospensione di cui alla presente legge si applica esclusivamente alle cariche o alle funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/33

D'ALIA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso. In particolare, la sospensione non può comunque essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, nel corso della medesima o di precedente legislatura, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono».

1.1000/34

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per reati contravvenzionali».

1.1000/35

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione non si applica ai processi per reati per cui è prevista l'oblazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.1000/37

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per l'intera durata della carica e» con le seguenti: «per la durata della carica, non è reiterabile».

1.1000/36

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'intera durata della carica» inserire le seguenti: «, non si applica in caso di ulteriore nomina in legislature successive».

1.1000/38

SAIA, PISTORIO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «giudice» aggiungere le seguenti: «il compimento degli atti urgenti e».

Consequentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511, comma 1, del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

3-ter. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati.

3-quater. Anche nel caso di rinuncia ai sensi del comma 2, la sospensione di cui alla presente legge non è reiterabile e non si applica nel caso di successiva investitura, anche nel corso della medesima legislatura, nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni».

1.1000/39

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 392 e 467» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 467».

1.1000/40

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La sospensione del processo di cui al comma 1 non è reiterabile».

1.1000/41

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Alla scadenza della sospensione il processo riprende entro quindici giorni. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.1000/42

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non è reiterabile, né si applica in caso di successiva nomina nella medesima legislatura o in altre successive».

1.1000/43

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dei processi è deliberata per un tempo non superiore alla durata del mandato in corso».

1.1000/44

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti compiuti, i documenti acquisiti e le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono utilizzabili anche in sede civile, tributaria e amministrativa».

1.1000/45

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione. Qualora l'imputato costituitosi parte civile nel processo penale esercita l'azione privata in sede propria, le prove assunte in contraddittorio nel processo sospeso sono utilizzabili anche in sede civile, tributaria e amministrativa».

1.1000/46

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione».

1.1000/47

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. la sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura».

1.1000/48

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di azione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1».

1.1000/49

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per delitti colposi.

5. Il processo non è altresì sospeso qualora per il coimputato dipendente della pubblica amministrazione ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e non si possa procedere alla separazione ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura penale».

1.1000/50

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore».

1.1000/53

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore».

1.1000/51

BIANCO, MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è avvenuta la sua approvazione».

1.1000/52

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La data di fissazione dell'udienza deve essere fissata entro venti giorni dalla cessazione della causa di sospensione. Se l'imputato richiede la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento della richiesta a quello dell'assunzione degli atti mediante rinnovazione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui è rimasto sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale è intervenuta la sospensione».

1.1000/54

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato».

1.1000/55

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sostituire le parole: «si applicano anche», con le seguenti: «non si applicano».

1.1000/56

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.1000 al comma 4 dopo le parole: «della presente legge» inserire la parola: «non» e sopprimere la parola: «anche».

1.1000/57

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, aggiungere le parole: «, eccettuati i processi penali che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado».

1.1000/58

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purchè non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

1.1000/59

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura».

1.1000/60

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La sospensione di cui alla presente legge non ha effetto sulle statuizioni civili di cui all'articolo 538, 539, 540 e 541 del codice di procedura penale».

1.1000/61

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La sospensione di cui alla presente legge ha effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/62

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione non opera se la carica è assunta prima dell'entrata in vigore della presente legge».

1.1000/63

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non può essere disposta la sospensione nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 9) e 11) del codice penale».

1.1000/64

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a far data dalla XVIII legislatura».

1.1000/65

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al capoverso «Conseguentemente» dopo le parole: «penali nei confronti» sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica e».

1.1000/66

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire il titolo ivi richiamato con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale, anche per reati extrafunzionali ed anche per fatti antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri».

1.1000

BOSCETTO, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, FAZZONE, LAURO, MALAN, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO, SARRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, sono sospesi secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.

2. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato e il processo è sospeso. Quando l'azione penale è già stata esercitata, il giudice sospende il processo e ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi all'avviso, l'imputato può comunicare all'autorità giudiziaria la sua rinuncia alla sospensione del processo.

3. La sospensione dei processi ai sensi della presente legge ha effetto per l'intera durata della carica e non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, il giudice fissa l'udienza di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».